

TI_GERICHTE 16.1995.53 vom 17. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.53

FR: TI_GERICHTE 16.1995.53 du 17 novembre 1995

IT: TI_GERICHTE 16.1995.53 del 17 novembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.11.1995
16.1995.53

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00053 Lugano 17 novembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 febbraio 1995 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 settembre (recte: novembre) 1993 da _____ tendente ad ottenere la condanna di _____ all'allontanamento di due piante di hibiscus e un'edera dal muro a confine della sua proprietà, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con scritto 20 luglio 1993 _____ si è rivolta al pretore, lamentando ingerenze sulla sua proprietà da parte del vicino _____, con particolare riferimento a interventi relativi al muro sito a confine delle due proprietà, che questo scritto, al quale il pretore ha attribuito il carattere di un'istanza di provvedimenti cautelari come risulta dall'ordinanza 22 luglio 1993, è stato intimato alla controparte con l'ordine di astenersi da qualsiasi intervento sulla proprietà _____ e con la citazione delle parti al sopralluogo e alla discussione; che in data 9 agosto 1993, alla presenza di entrambe le parti, si è tenuto il sopralluogo durante il quale, oltre ad esprimere le loro argomentazioni e contestazioni, queste hanno esposto le rispettive domande e hanno proposto mezzi di prova a sostegno delle loro asserzioni, cosa che _____ ha fatto proponendo l'assunzione quale teste di _____ la cui audizione ha avuto luogo il 20 settembre 1993; che con scritto 29 novembre 1993 _____ ha riproposto al primo giudice quanto già richiesto in data 26 luglio 1993, ossia l'allontanamento di due piante di hibiscus e di un'edera piantate da _____ a confine del suo fondo e sconfinanti sul medesimo; che il primo giudice, attribuendo anche a questo scritto il carattere di istanza, lo ha notificato alle parti citandole ad una nuova discussione per il 10 gennaio 1994; che con il querelato giudizio il pretore ha accolto la domanda formulata da _____ il 29 novembre 1993 non pronunciandosi sulle domande di _____; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 marzo 1995 del presidente di questa Camera, _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; che senza che sia necessario soffermarsi sulle singole censure della ricorrente, è di meridiana evidenza la

correttezza del rimprovero fondamentale, ossia che l'iter seguito dal pretore nella trattazione della vertenza presenta particolarità di soluzioni che non trovano conforto nel codice di rito; che infatti, inizialmente la causa è stata avviata sulla base dello scritto 20 luglio 1993 di _____, scritto che il pretore ha considerato istanza di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 376 CPC, attribuendo al procedimento il no. 66/93 sp che figura su tutti gli atti della pretura; che, basandosi su quest'istanza, il pretore ha istruito la causa e assunto prove concernenti sia le domande dell'istante _____, formulate in modo più chiaro in sede di contraddittorio 9 agosto 1993, sia le domande esposte in quella sede da _____; che _____, ancora in data 26 novembre 1993, veniva sollecitata dal giudice a produrre una perizia sulle questioni, oggetto del sue richieste; che la perizia veniva prodotta alla pretura il 7 dicembre 1993 e riposta nell'inc. 66/93 sp; che lo stesso tema è stato oggetto anche di una discussione verbalizzata il 10.1.1994 (inc. 66/93 sp) dove _____ era ancora indicata come parte istante; che sempre nel medesimo contesto il pretore ha richiesto un'ulteriore verifica peritale, rassegnata il 10 gennaio 1994; che, per la prima volta, il verbale 8 settembre 1994, riferito a un tentativo di conciliazione, a un sopralluogo e alla discussione finale, indica come parte istante _____, pur nello stesso processo 66/93 sp; che la sentenza - nella "causa a procedura ordinaria inappellabile" - risponde unicamente alle richieste di _____, nemmeno sfiorando il tema delle domande poste dalla controparte; che pertanto la domanda di interventi cautelari di _____ non solo è rimasta senza risposta, ma è sfociata in un procedimento ordinario dipendente da domande formulate dal convenuto, senza che risultino decisioni processuali atte a giustificare questo esito; che, prescindendo da ogni altra considerazione, può essere rilevato anzitutto che il pretore ha ommesso di pronunciare su domande formulate; che, questa fattispecie, prevista come motivo di revisione dall'art. 340 lett. a CPC, invero il motivo di cassazione dell'art. 327 lett. f. CPC; che la particolarità della presente fattispecie giustifica l'addebito delle spese e delle ripetibili di spettanza della ricorrente allo Stato del Cantone Ticino Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 febbraio 1994 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera è annullata e gli atti inviati al pretore in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico dello Stato del cantone Ticino, con l'obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.